



CITTA' DI AVERSA

Provincia di Caserta

Piazza Municipio n. 35 Aversa (CE) 81031 - protocollo@pec.comune.aversa.ce.it

AREA 2 COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO

(art. 41 e art. 41 co 5 del D. Lgs 36/2023)

**LAVORI IN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO INERENTE LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA,
STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI ED EDIFICI PUBBLICI (I LOTTO)**

Tav.04 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

II RUP
arch. Leopoldo Graziano

II DIRIGENTE
ing. Danila D'Angelo

Data 10/09/2024

Revisione 01 del 16/12/2024

Revisione __ del __/__/2024

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	5
ART. 4 - STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE.....	5
ART. 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	6
ART. 6 - LUOGHI DI INTERVENTO E INFORMAZIONI GENERALI.....	7
ART. 7 - MODALITA' DI PRONTO INTERVENTO.....	7
ART. 8 - MODALITA' DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE ORD E STRAORD	8
ART. 9 - VERIFICA DELLO STATO MANUTENTIVO	11
ART. 10 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	11
ART. 11 - GENERALITÀ.....	12
ART. 12 - ENERGIA ELETTRICA - ACQUA.....	13
ART. 13 - MATERIALI E APPARECCHIATURE	13
ART. 14 - IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI E GESTIONE RIFIUTI	14
ART. 15 - DISEGNI	14
ART. 16 - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI.....	15
ART. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO	15
ART. 18 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO.....	16
ART. 19 - QUALIFICAZIONE	17
ART. 20 - FALLIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	16
ART. 21- RAPPRESENTANTE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE - ORGANIZZAZIONE MINIMA DELL'ATTIVITÀ.....	18
ART. 22 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI.....	17
ART. 23 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	18
ART. 24 - DESCRIZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORD E STRAORD.....	20
ART. 25 - INTERVENTI A MISURA.....	210
ART. 26 - SERVIZI ACCESSORI RICOMPRESI NEL PREZZO DELL'ACCORDO QUADRO	22
ART. 27 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL SINGOLO INTERVENTO.....	23
ART. 28 ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	23
ART. 29 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	24
ART. 30 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	24
ART. 31 PROROGHE SUI SINGOLI INTERVENTI.....	24
ART. 32 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....	25
ART. 33 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	26
ART. 34 PENALI IN CASO DI RITARDO	26
ART. 35 LAVORI A MISURA	27
ART. 36 LAVORI A CORPO.....	28
ART. 37 LAVORI IN ECONOMIA.....	27
ART. 38 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA.....	27
ART. 39 PAGAMENTI IN ACCONTO.....	28
ART. 40 PAGAMENTI A SALDO	29
ART. 41 PROVVISTA DEI MATERIALI.....	30
ART. 42 NUOVI PREZZI	30
ART. 43 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO MATERIALI.....	31
ART. 44 REVISIONE PREZZI.....	31
ART. 45 VARIANTI IN CORSO D'OPERA	31
ART. 46 ANTICIPAZIONE	32
ART. 47 GARANZIA PROVVISORIA.....	32
ART. 48 CAUZIONE DEFINITIVA.....	32
ART. 49 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	33
ART. 50 OBBLIGHI CIRCA LE ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	34
ART. 51 NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	34
ART. 52 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	35
ART. 53 PIANI DI SICUREZZA	35
ART. 54 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	36
ART. 55 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.).....	37
ART. 56 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	37
ART. 57 SUBAPPALTO	37
ART. 58 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	40
ART. 59 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	40

ART. 60 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	42
ART. 61 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO OPERATORE ECONOMICO	42
ART. 62 ORARIO DI LAVORO.....	43
ART. 63 CUSTODIA DEI CANTIERI.....	44
ART. 64 CARTELLO DI CANTIERE	44
ART. 65 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	44
ART. 66 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679	44

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro disciplina ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs n. 36/2023 le condizioni generali relative all'appalto denominato **"LAVORI IN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO INERENTE LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI PUBBLICI (I LOTTO) – CUP: I32B24001380004"** del Comune di Aversa, da affidare durante la sua validità.

2. L'Accordo è concluso con un unico operatore economico, art. 59 comma 3 del Codice, che sarà selezionato sulla base del minor prezzo costituito dal maggior ribasso unico sull'Elenco Prezzi di riferimento costituito dal **Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania Anno 2024 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 04 del 10/01/2024 (pubblicata sul B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024)**.

3. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Aversa nei confronti dell'operatore economico e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei lavori per un quantitativo minimo predefinito e, pertanto, l'operatore economico non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell'arco della durata dell'accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo.

4. L'operatore economico invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che il Comune di Aversa, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

5. Gli interventi di manutenzione singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, non sono predeterminati in maniera esaustiva e definitiva nel numero e nella localizzazione, e la quantità di prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Stazione Appaltante, nell'arco di tempo previsto contrattualmente nell'accordo quadro. Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entità e sparsi sul territorio e da eseguire secondo i criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, senza che per questo l'operatore economico possa avere nulla a pretendere oltre a quello pattuito. Trattandosi di un accordo quadro di manutenzione con interventi a richiesta della Stazione Appaltante, la forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire non possono essere fornite a priori, ma verranno valutate volta per volta dal Tecnico Incaricato della Direzione Lavori che fornirà alla ditta esecutrice, tramite **Ordinativi di Lavoro**, le specifiche necessarie e, quando o riterrà strettamente necessario per meglio definire l'oggetto della lavorazione, provvederà a redigere un disegno ad hoc con tutti i particolari costruttivi.

6. Sono compresi nell'accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto.

7. Resta inteso che il presente Accordo Quadro non costituirà l'unico mezzo della Stazione Appaltante al fine di eseguire interventi di manutenzione sul proprio patrimonio immobiliare. A tal fine si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre imprese, secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

9. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo dell'accordo quadro ammonta ad **euro 980.000,00 (novecentottantamila/00)** di cui:

- € 820.456,00 per lavori, soggetto a ribasso d'asta;
- € 19.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- € 139.944,00 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso d'asta.

L'appalto posto a base dell'affidamento è definito, altresì, dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori in accordo quadro con un unico operatore economico inerente la manutenzione programmata, straordinaria e di pronto intervento degli edifici scolastici ed edifici pubblici	
a) Lavori	
a.1) Importo dei lavori in accordo quadro	€ 820.456,00
a.2) Costi per la sicurezza <u>non</u> soggetti a ribasso	€ 19.600,00
a.3) Costi per la manodopera <u>non</u> soggetti a ribasso	€ 139.944,00
Importo Totale Lavori	€ 980.000,00
b) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
b.1) Imprevisti -Pagamenti a fattura	€ 147.000,00
b.2) Accantonamenti di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023	€ 0,00
b.3) Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'Art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 15.680,00
di cui all'Art. 45 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 3.920,00
b.3b) Spese tecniche generali (compreso oneri previdenziali) (ad es. per attività preliminari, VIARC, DL, CSE, attività di consulenza o di supporto al RUP, collaudo, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, ecc.)	€ 32.240,00
b.4) Acquisizione aree, servitù, occupazioni e atti	€ 0,00
b.5) Smaltimento e oneri di discarica	€ 80.360,00
b.6) Spese per stampe e pubblicità-Contributo ANAC	€ 2.008,00
b.7) IVA al 22% (su a, b.1, b.2, b.3b e b.5)	€ 272.712,00
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 553.920,00
TOTALE GENERALE	€ 1.533.920,00

2. Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle tipologie e delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso ordinativi attuativi, così come disciplinato nel presente capitolato.

3. Gli importi dei lavori a misura possono variare per effetto di variazione delle rispettive quantità, fermo restando l'importo contrattuale, senza che l'Operatore Economico possa trarre argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e comunque nel rispetto della normativa di cui all'art 60 e 120 del D.Lgs 36/2023. In nessun caso eventuali integrazioni e migliorie relative ai Piani di Sicurezza e Coordinamento proposte dall'impresa ed accettate dal Coordinatore per l'esecuzione, potranno giustificare modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.

4. Costi della sicurezza:

- Sono i costi previsti nei piani di sicurezza e coordinamento.
- Dai costi della sicurezza sono esclusi i costi generali della salute e sicurezza (Dpi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc) in quanto oneri obbligatori per il datore di lavoro nell'ambito applicativo del DLgs 81/2008 e dipendenti da scelte e valutazione proprie dell'operatore economico.
- L'operatore economico ha l'obbligo di adempiere alle procedure pianificate nei Piano Sicurezza e Coordinamento (P.S.C).
- I costi della sicurezza verranno liquidati nei singoli stati d'avanzamento in proporzione ai lavori effettivamente eseguiti.

5. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'art. 41 co 14 del D.lgs 36/2023 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008.

6. I costi della manodopera e della sicurezza, ai sensi dell'art. 41 co 14 del D.lgs 36/2023, sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha una durata di **18 mesi (diciotto)** decorrenti dalla data del verbale di consegna. La consegna dei lavori avverrà **entro 5 (cinque) giorni** dalla stipula del contratto d'appalto. Resta inteso che l'accordo quadro si riterrà comunque concluso al momento del completo utilizzo di tutta la somma a disposizione dell'accordo quadro, anche prima della scadenza del tempo utile suddetto, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa per questo avere nulla a pretendere, oltre a quanto pattuito.

2. L'Amministrazione si riserva di effettuare la consegna anche in via anticipata, in pendenza della stipula del contratto, sotto le riserve di legge, senza che l'impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

3. La stazione appaltante si riserva di estendere la durata del contratto per un ulteriore periodo opzionale di **6 (sei) mesi**, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato e di cui al precedente art. 2. A tale fine la stazione appaltante comunicherà all'operatore economico, prima della naturale scadenza, la volontà di estendere la durata dell'Accordo Quadro per l'ulteriore periodo.

4. L'Amministrazione non si impegna in alcun modo ad avvalersi obbligatoriamente di detta facoltà, anche solo parzialmente.

ART. 4 - STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

1. I singoli contratti applicativi (Ordinativi di Lavoro) saranno stipulati **a misura**. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato ai prezzi unitari, di cui all'Elenco Prezzi Unitari, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera. Qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

3. Fanno parte del contratto, oltre che il presente Capitolato, gli allegati citati nel presente Capitolato.

4. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato e sarà indicato il domicilio eletto dall'operatore economico.

5. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Operatore Economico redige e consegna all'Amministrazione eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento e, in ogni caso, presenta un Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

6. Prima della stipula del contratto l'Operatore Economico ed il Responsabile del Procedimento dovranno redigere un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, saranno quelli che di volta in volta il Direttore Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà prioritari secondo le esigenze dell'Amministrazione e potranno interessare qualsiasi edificio di proprietà e in uso del Comune di Aversa, senza che l'impresa possa effettuare alcuna eccezione.

2. Le opere che formano oggetto d'Accordo Quadro, finalizzato ad interventi atti a mantenere e ripristinare la funzionalità delle componenti edilizie, **di massima e in maniera non esaustiva**, gli interventi si possono riassumere come segue:

- ripristino pavimenti, intonaci, riparazione coperture, e tutte le opere murarie in genere occorrenti;
- disostruzione fognature e reti interne di distribuzione;
- risanamento di opere in cemento armato (cornicioni, solai, etc.);
- manutenzione straordinaria/sostituzione di infissi interni o esterni;
- modeste ristrutturazioni per mutate esigenze funzionali o necessità sopravvenute;
- impermeabilizzazioni e relativi massetti delle pendenze;
- interventi su pareti divisorie mobili o cartongesso;
- interventi su controsoffitti in doghe metalliche o pannelli in stretto coordinamento con le imprese di lavori di tipo impiantistico, le quali indicheranno tempi, zone e superfici da aprire, richiudere, modificare, risistemare;
- interventi su pavimentazioni sopraelevate;
- riparazione o rifacimento degli impianti: elettrico, termico e idrico sanitario;
- interventi da falegname;
- tutte le opere relative allo svuotamento dei pozzi bianchi e neri, fosse biologiche, canali, sifoni, ecc., qualunque sia la loro capacità, nei fabbricati circoscrizionali non allacciati alla rete di fognatura. Lo svuotamento, con relative asportazioni e l'allontanamento, si riferiscono a qualsiasi materiale liquido, melmoso o solido;
- ogni opera che possa essere ricondotta alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e scolastici.

3. Gli interventi di pronto intervento, saranno quelli caratterizzati da manutenzione correttiva di **urgenza** e, pertanto, l'esecuzione degli stessi deve essere quanto mai tempestiva a tutela della pubblica incolumità o per evitare danni al patrimonio immobiliare su stabili e infrastrutture presenti sul territorio comunale. L'operatore economico ha l'obbligo di eseguire interventi di pronto intervento in qualsiasi momento e per qualsiasi natura di evento, secondo le disposizioni del presente capitolato.

ART. 6 - LUOGHI DI INTERVENTO E INFORMAZIONI GENERALI

1. Gli interventi manutentivi e di pronto intervento oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere svolti in tutti gli immobili di proprietà e in uso del Comune di Aversa. Si fa presente che alcuni aspetti tecnici di alcuni complessi edilizi sono del tutto particolari. Alcuni edifici ospitano scuole con affluenza giornaliera di alunni ed insegnanti, altri sono uffici con affluenza di pubblico, mentre altri non hanno pubblico ma la presenza di personale. L'Operatore economico dovrà pertanto operare in tale contesto e contemporaneamente ad altre imprese gestite dal Servizio Lavori Pubblici, o da altri Servizi del Comune di Aversa.

2. L'Operatore economico **non potrà avanzare alcuna pretesa** di tipo economico in merito ad eventuali difficoltà sopravvenute nell'esecuzione dei lavori a causa di **eventuali impossibilità di accesso ai locali (per lezioni in corso, udienze in corso, ecc.)** in quanto sin d'ora al corrente del fatto che tali interventi saranno svolti in contemporanea alle attività delle scuole e degli Uffici.

3. L'Operatore economico **dichiara di prendere atto dei fabbricati oggetto dell'Accordo Quadro** e che gli interventi, vari, numerosi e talvolta frammentari possono essere dislocati in punti diversi e distanti tra loro e che pertanto nulla potrà essere preteso a titolo di compenso per gli spostamenti. Inoltre l'Operatore Economico dichiara di aver visionato, di conoscere le caratteristiche tecniche e di garantire il reperimento e la fornitura di tutti i componenti e accessori facenti parte del servizio di manutenzione e degli interventi oggetto del presente accordo quadro.

4. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di far eseguire attività previste nel presente Capitolato Speciale, alle stesse condizioni contrattuali, anche su altri immobili di sua proprietà o sui quali esercita un diritto reale o personale di godimento, situati in Aversa, ovvero affidati in manutenzione alla medesima Area Lavori Pubblici in virtù di contratti o convenzioni stipulati con soggetti terzi.

ART. 7 - MODALITA' DI PRONTO INTERVENTO

1. L'esecuzione del servizio dovrà essere tale da garantire il pronto intervento, ovunque richiesto, tenendo conto sia della ipotesi di più chiamate in contemporanea con pari priorità, sia della dislocazione territoriale dei vari immobili, sui quali si esercita l'attività di manutenzione.

2. Durante la durata dell'Accordo Quadro l'Operatore Economico ha l'obbligo anche di eseguire **interventi urgenti di messa in sicurezza**, a tutela della pubblica incolumità o per evitare danni al patrimonio immobiliare su stabili e infrastrutture sul territorio comunale, che si rendessero necessari **durante i giorni festivi, del sabato, della domenica e i prefestivi**.

3. Il servizio dovrà iniziare alle ore 14 del venerdì o del giorno precedente il giorno festivo per concludere alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo a quello festivo.

4. Gli interventi saranno segnalati all'Impresa dai Tecnici Comunali e/o dal personale di Polizia Municipale addetti a svolgere il turno di servizio di reperibilità di pronto intervento. L'Impresa è pertanto tenuta a predisporre per il **turno di servizio un recapito telefonico e persona incaricata** a ricevere eventuali ordinazioni e tenere a disposizione una adeguata squadra di maestranze, tecnici e mezzi operativi idonea ad eseguire ogni tipo di intervento richiesto edile ed affini, e impiantistico. **L'intervento deve attuarsi in loco entro 1 ora dalla chiamata.**

Il mancato rispetto della reperibilità e dei tempi di intervento comporterà l'applicazione delle penalità aggiuntive previste nel presente Capitolato Speciale.

5. Inoltre l'Operatore Economico dovrà munirsi di idonea organizzazione logistica territoriale tale da consentire l'immediato approvvigionamento di materiale di consumo necessario per gli interventi di pronto intervento. A tal fine, dovrà dotarsi, **in caso di aggiudicazione pena l'esclusione**, di una **sede operativa nel territorio di competenza del Comune di Aversa o, in alternativa, nei Comuni direttamente confinanti**, dotata di magazzino attrezzato e dotazioni logistiche per il personale (spogliatoi, servizi igienici, ecc.); l'operatore economico **dovrà dimostrare tale condizione** mediante idonea documentazione probatoria (titolo di proprietà, contratto di affitto, comodato, ecc.) prima dell'efficacia dell'aggiudicazione.

6. Qualora la comunicazione di richiesta di pronto intervento non fosse stata inviata direttamente dalla Direzione Lavori, l'Operatore economico è tenuto comunque ad intervenire e ad informare immediatamente la medesima, e l'intervento dovrà essere iniziato e portato a termine, qualora possibile, anche in assenza della Direzione Lavori. In tal caso il relativo Ordine Lavori. verrà compilata a consuntivo.

Gli interventi minimi da effettuare in **Pronto Intervento consistono nella sola messa in sicurezza della struttura e nel ripristino delle condizioni di operatività.**

7. Le spese sostenute per gli interventi saranno contabilizzate con i prezzi contrattuali. Si fa presente che **per tale servizio di reperibilità non compete alcun compenso particolare** salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite.

8. Interventi urgenti di messa in sicurezza potranno essere richiesti, quando l'Amministrazione lo ritenga necessario, anche per **turni di servizio infrasettimanale dalle ore 14 alle ore 8** del giorno successivo. Nel regolare turno di servizio vale quanto disciplinato in ordine alle modalità di intervento per manutenzione straordinaria.

9. Si avverte che ogni inadempienza al pronto intervento e all'obbligo d'intervento nei giorni di servizio darà luogo alla comminatoria di una sanzione pecuniaria.

10. Qualora le inadempienze si protraessero, si darà luogo all'immediata rescissione del contratto ed al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad un terzo dell'importo netto complessivo ricevuto in affidamento.

ART. 8 – MODALITA' DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Per far fronte alle esigenze manutentive degli edifici scolastici e degli edifici pubblici della città di Aversa che si dovessero manifestare nel corso della vigenza del presente Contratto l'Amministrazione, una volta determinati nel genere e nelle quantità in base alle prestazioni da acquisire, provvederà ad affidare i lavori all'impresa, attraverso ordinativi attuativi che si perfezioneranno secondo lo schema degli artt. 1326 o 1327 del Codice Civile, a seconda del carattere di priorità (**01 "urgente", 02 "ordinario", 03 "programmato"**) degli interventi/lavori richiesti:

CARATTERE DI PRIORITA'		MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	MODULO DI PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO
01	URGENTE	I lavori aventi carattere di "urgenza" saranno affidati mediante ordinativi e dovranno iniziare entro e non oltre le 12 (dodici) ore successive.	Fermo restando la possibilità di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni, l'accordo/contratto si concluderà per effetto della accettazione dell'ordinativo da parte dell'impresa ai sensi dell'art. 1326 cc.
02	ORDINARIO	I lavori avente carattere "ordinario" saranno affidati mediante ordinativi e dovranno iniziare entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore successive.	Fermo restando la possibilità di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni, l'accordo/contratto si concluderà per effetto della accettazione dell'ordinativo da parte dell'impresa ai sensi dell'art. 1326 cc.
03	PROGRAMMATO	I lavori avente carattere "programmato" saranno affidati mediante ordinativi e dovranno essere eseguiti nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Amm.ne di concerto con l'impresa.	L'accordo/contratto si concluderà per effetto dell'accettazione dello ordinativo da parte dell'impresa appaltatrice.

2. In caso di necessità, su richiesta dell'Amministrazione, l'impresa dovrà eseguire anche più interventi **contemporaneamente**, fino ad un massimo di **n. 4 (quattro)**, indipendentemente dal carattere di priorità degli stessi.

3. L'Impresa aggiudicataria del presente Contratto dovrà:

- organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione dei lavori di manutenzione tale da garantire qualità e sicurezza degli interventi;
- istituire un ufficio munito di recapito telefonico, fax e pec costantemente attivi e funzionanti, oltre che di personale preposto alla ricezione degli "ordinativi", a propria cura e spese;
- indicare il nominativo ed i recapiti del Referente Tecnico al quale l'Amministrazione potrà rivolgersi per tutta la durata del contratto; il referente dell'impresa dovrà poter sottoscrivere gli ordinativi, curare per l'impresa l'esecuzione dei lavori di manutenzione e contattare quotidianamente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati;
- garantire la disciplina nei cantieri, facendo osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti; al riguardo il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai non di gradimento in quanto per insubordinazione o per incapacità o per negligenza creino un nocumento anche solo d'immagine all'Amministrazione, fermo restando che l'impresa sarà responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai nonché dei terzi che pur se estranei ai lavori si siano introdotti nel cantiere.

4. In sede di Ordinativo l'Amministrazione provvederà ad indicare gli interventi da eseguirsi, fermo restando che qualora nel corso dell'esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate

previa ratifica da parte del Direttore dei Lavori. I lavori affidati con le predette modalità ed eseguiti a regola d'arte saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dell'intervento.

5. Gli interventi a carattere continuativo o ripetitivo (quali ad esempio la manutenzione programmata e concordata), dovranno essere effettuati secondo le periodicità prescritte.

6. Tutte le attività saranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori mediante segnalazione d'intervento con **Ordinativo di Lavoro attuativo**, che riporterà l'ubicazione, la descrizione e le specifiche tecniche d'intervento, i tempi di esecuzione e le note sugli eventuali coordinamenti con altre imprese.

Tutte le attività dovranno essere eseguite come indicato dall'Ordine di Lavoro, dalla Direzione Lavori e nei disegni di progetto, a perfetta regola d'arte, con l'adozione delle opportune precauzioni e l'impiego dei mezzi più idonei in relazione ai luoghi ove si opera. Qualora durante l'esecuzione dei lavori, venissero riscontrate delle difficoltà operative, l'Operatore economico dovrà immediatamente avvisare la Direzione Lavori.

L'Operatore economico non dovrà dar corso a richieste o disposizioni non impartite dalla Direzione Lavori, salvo che nei casi di urgenza segnalati dal personale incaricato dei servizi di reperibilità, per i quali il Direttore Tecnico dell'Impresa dovrà predisporre gli interventi con immediatezza; in ogni caso dovrà avvertire la Direzione Lavori appena possibile; la formalizzazione dell'ordine verrà eseguita a posteriori.

7. Qualora si riscontrasse una non corretta esecuzione degli interventi, la Direzione Lavori notificherà le anomalie all'Operatore Economico fissando i tempi concessi per la loro eliminazione.

8. Qualora si verificassero circostanze che impedissero la prosecuzione delle attività, la Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinarne la sospensione parziale o totale, salvo riprenderli non appena siano cessate le ragioni dell'interruzione, senza che l'Operatore economico possa pretendere speciali compensi. Il tempo di sospensione sarà conteggiato per definire l'eventuale proroga rispetto ai tempi indicati sul relativo Ordine Lavori. Le attività dovranno essere programmate ed eseguite in orari e con modalità tali da non arrecare pregiudizio all'attività svolta all'interno del complesso edilizio, se necessario al di fuori dell'orario del normale utilizzo degli edifici.

9. L'Operatore Economico si impegna ad eseguire tutte le attività richieste negli orari e nei tempi fissati dalla Direzione Lavori nell'Ordinativo di Lavoro, senza sollevare alcuna eccezione. Nel caso in cui i termini previsti non risultassero sufficienti per cause non imputabili all'Operatore Economico, questi dovrà richiedere alla Direzione Lavori, prima della scadenza dei termini, una proroga che, se accordata sarà apposta in calce all'Ordinativo di Lavoro. In difetto, in caso di ritardo saranno applicate le penalità contrattualmente previste.

Si precisa che con la presentazione dell'offerta l'Impresa riconosce che nel presente Accordo Quadro si intendono comprese numerose attività non programmabili, di limitata entità, o urgenti, per le quali possono essere richiesti anche interventi immediati.

10. L'Operatore economico dovrà produrre copia dei documenti di trasporto (D.D.T.) delle merci in ingresso e/o uscita.

ART. 9 - VERIFICA DELLO STATO MANUTENTIVO

1. Allo scopo di pervenire ad efficaci interventi manutentivi anche nell'ambito di una eventuale programmazione complessiva, si rende necessario che l'Operatore Economico effettui, durante l'attività manutentiva, la verifica della funzionalità delle parti edili quali facciate, intonaci, elementi portanti, manti copertura, ecc., degli edifici compresi in contratto segnalando con documentazione fotografica, relazione tecnica e valutazione economica di massima su supporto informatico concordato con la Direzione Lavori, l'eventuale stato di degrado delle stesse.

ART. 10 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. L'Operatore Economico assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, apposito cartellino di identificazione, munito di fotografia (direttamente stampata sopra), con indicazione dei dati personali dell'operatore, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:

- nome e cognome del lavoratore
- data di nascita
- nazionalità
- fotografia
- impresa di appartenenza

2. L'Operatore Economico, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

3. L'Operatore Economico si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici, nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.

4. Qualora l'Operatore Economico subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subappaltatore. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità in corso di validità. Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Operatore Economico il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione, ed i lavoratori dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere.

ART. 11 - GENERALITÀ

1. Le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale integrano quelle contenute nell'Elenco Prezzi – **Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania Anno 2024 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 04 del 10/01/2024** (pubblicata sul B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024). In caso di contrasto, prevalgono le prescrizioni contenute nell'Elenco Prezzi.

2. Si precisa che tutte le norme tecniche richiamate negli articoli degli Elenchi Prezzi, comprese le prescrizioni tecniche a cui detti elenchi fanno riferimento, hanno carattere vincolante.

3. Nell'esecuzione delle attività è carico dell'Operatore economico rispettare scrupolosamente, oltre al presente Capitolato Speciale, per quanto applicabili tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, ecc.), che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le buone regole dell'arte. Per quanto non specificato nel presente Capitolato e nei documenti ad esso allegati, si applicheranno, per quanto possibile, le disposizioni del Capitolato Generale Tipo edito dal Ministero dei Lavori Pubblici (ultima edizione).

4. Tutti gli strumenti di misura utilizzati dall'Operatore economico dovranno essere in buono stato di conservazione, dovranno avere le caratteristiche idonee al tipo di misura come richiesto dalle norme tecniche, inoltre dovranno essere tarati e certificati in conformità alla norma ISO 9000.

L'Operatore economico, su richiesta della Direzione Lavori, dovrà fornire copia dei certificati di taratura degli strumenti utilizzati per le misure ufficiali, in alternativa dovrà dimostrare che la taratura dello strumento utilizzato è in corso di validità.

La Direzione Lavori si riserva la possibilità di verificare a campione l'esattezza delle misure tecniche, anche con propri strumenti, se i valori non dovessero corrispondere, l'Operatore economico dovrà ripetere tutte le misure di quel lotto.

5. L'Operatore economico dovrà a propria cura e spese effettuare le **prove di tenuta idraulica** delle tubazioni posate di adduzione o scarico dell'acqua prima di procedere alla loro muratura o al rinterro.

6. L'Operatore economico sarà inoltre tenuto a provvedere al trasporto, in luoghi indicati dalla Direzione Lavori, al recupero, ed eventualmente al **reimpiego**, di tutti i materiali, apparecchiature e loro parti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, ritenesse **riutilizzabili**.

Resta stabilito che ogni responsabilità relativa agli interventi realizzati dall'Operatore economico ricadrà sul medesimo.

7. L'Operatore economico è tenuto a dare comunicazione verbale e scritta alla Direzione Lavori di eventuali anomalie riscontrate su componenti e impianti (anche per parti non direttamente interessate agli interventi che sta eseguendo) e che possano, a suo giudizio, pregiudicare il funzionamento o costituire pericolo.

La Direzione Lavori ove possibile concederà all'Operatore economico l'uso temporaneo di spazi e/o locali da adibire sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo, che a spogliatoio per i suoi dipendenti. L'uso dei locali dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività oggetto del presente Capitolato Speciale.

Tutti gli Ordini Lavoro riguardanti la richiesta di sostituzione di un elemento o di un accessorio (rientranti nell'oggetto dell'accordo quadro) si intendono sempre soggette alla valutazione tecnica dell'operatore economico, al fine di considerare la riparabilità dello stesso in relazione al costo della sostituzione. Tale valutazione rientra nell'ottica dell'esecuzione dei lavori secondo la buona regola dell'arte, ed è dovuta in quanto il personale richiesto per le attività è specializzato e competente.

ART. 12 - ENERGIA ELETTRICA – ACQUA

1. L'acqua e l'energia elettrica potranno essere prelevate, se disponibili, dall'Operatore economico unicamente dai punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone la conservazione d'uso.

2. L'Operatore economico dovrà utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220 V monofase).

3. L'Operatore economico dovrà provvedere, senza compenso a parte, all'eventuale distribuzione in cantiere di acqua ed energia elettrica secondo le proprie esigenze.

ART. 13 - MATERIALI E APPARECCHIATURE

1. I materiali e le apparecchiature che l'Operatore economico impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.

2. Salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere analoghi (qualità, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti, la cui fornitura si intende compensata con i prezzi dell'Elenco Prezzi cui si rinvia. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'Operatore economico dovrà effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da

sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Direzione Lavori affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

3. Per quanto concerne, in particolare, i materiali di finitura quali rivestimenti, pavimenti, serramenti, apparecchi igienico - sanitari, ecc., l'Operatore economico dovrà tempestivamente fornire adeguati campioni; dopo la loro approvazione, su richiesta dovranno essere depositati in locale indicato dalla Direzione Lavori che ne servirà per verificare l'idoneità della fornitura. La Direzione Lavori avrà facoltà di scegliere tipo di finitura e colore tra tutti quelli in produzione, senza variazioni di prezzo.

4. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla Direzione Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'Operatore economico.

5. L'Operatore economico dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all'allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'Operatore economico dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti.

ART. 14 - IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI E GESTIONE RIFIUTI

1. Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall'Operatore economico dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte. Prima dell'approvvigionamento in cantiere e dell'utilizzo dovranno essere fornite alla Direzione Lavori le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici che si intenderà impiegare.

2. I prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantità destinate al consumo giornaliero.

3. Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attività oggetto dell'accordo quadro, l'Operatore economico dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo smaltimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani", dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell'Operatore economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a tutti i disposti, gli obblighi e le prescrizioni previste dal D.Lgs 22/97 s.m.i..

4. Ai fini della corretta procedura di gestione dei rifiuti, è fatto obbligo all'operatore economico di consegnare alla Direzione Lavori a conclusione di ciascun ordinativo la fotocopia della "4^a copia" del formulario a comprova dell'effettiva produzione di rifiuti e della loro destinazione.

5. Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti saranno corrisposti dietro presentazione di fattura quietanzata nel rispetto delle disposizioni Regionali.

6. L'Operatore economico dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie

plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito all'Operatore economico l'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie pubbliche.

7. Si precisa che la Direzione Lavori non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità dell'Operatore economico.

8. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applicano le disposizioni di Legge specifiche, fermo restando quanto previsto, dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.

ART. 15 - DISEGNI

1. All'occorrenza, all'Operatore economico saranno consegnate le planimetrie disponibili su supporto cartaceo o informatico (AutoCad). Detti disegni dovranno essere aggiornati con oneri a carico dell'Operatore economico dopo ogni intervento di modifica, mantenendo gli stessi criteri e metodologie usati nei disegni originali o adottando le specifiche che saranno definite con la Direzione Lavori. Le parti di disegno modificate dovranno essere stampate e allegate ai dati contabili. In mancanza dei disegni aggiornati entro 15 giorni dall'ultimazione di ciascun Ordine Lavori, la relativa contabilità non sarà ritenuta completa valida e saranno applicate le penali previste.

2. È facoltà della Direzione Lavori richiedere all'Operatore economico il rilievo di parti architettoniche e/o impiantistiche esistenti. In questo caso l'Operatore economico provvederà ai rilievi ed alle verifiche richieste segnalando alla Direzione Lavori eventuali anomalie.

ART. 16 - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

1. L'Operatore economico dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito su elementi di compartimentazione REI, la documentazione di prevenzione incendi prevista dalle normative vigenti, consistenti nella:

- "dichiarazione di corretta posa in opera per elementi separanti" (di cui al punto 1 dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998);
- "dichiarazione di corretta posa in opera delle porte e delle chiusure classificate ai fini della resistenza al fuoco" (di cui al punto 2 dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998);
- dichiarazioni di fornitura di porte tagliafuoco facenti riferimento alle obbligatorie Omologazioni Ministeriali che devono essere allegate;
- copie dei documenti di trasporto (bolle di accompagnamento);
- planimetrie indicanti il posizionamento degli elementi installati o modificati.

2. L'Operatore economico in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice richiesta della Direzione Lavori.

Fino a quando l'Operatore economico non avrà consegnato la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, l'intervento non sarà considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalità previste in caso di ritardi.

3. Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati l'Operatore economico dovrà predisporre un fascicolo con chiare istruzioni per l'uso ordinario, le verifiche e la manutenzione periodica da effettuare.

Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla Direzione Lavori senza alcun ulteriore compenso.

ART. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo luogo le norme specifiche o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 18 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- la Relazione Tecnica;
- il Capitolato Generale approvato con DM 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto o non previsto da quest'ultimo;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco dei Prezzi **Unitari "Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania" Anno 2024 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 04 del 10/01/2024 (pubblicata sul B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024);**
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), di cui al Dlgs 81/2008 e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 41 del D.Lgl. n. 36/2023 e Allegato I.7;
- il Quadro Economico di cui all'articolo 41 del D.Lgl. n. 36/2023 e Allegato I.7.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare il D.Lgs 36/2023 e i relativi Allegati;

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro.

4. L'Operatore economico si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori;
- di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Accordo quadro;
- delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.;
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

ART. 19 - Qualificazione

1. Le categorie di lavoro previste nell'accordo quadro sono le seguenti:

Categoria	Classifica	Qualificazione	Importo	%	Prevalente (P) Scorporabile (S)	Subappalto
OG1	III	SI	€ 725.000,00	73,98	P	(*)
OG11	I	SI	€ 155.000,00	15,82	S	100%
OG2	I	SI	€ 100.000,00	10,20	S	(*)
			€ 980.000,00	100		

(*) per la disciplina del subappalto si rimanda al Disciplinare di gara

Si precisa che nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto del subappalto i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; ossia, per le parti da subappaltare sussiste obbligo di qualificazione nella categoria prevalente per la classifica adeguata alla somma degli importi della prevalente e delle categorie non possedute.

Si precisa, altresì, che **pena l'esclusione**, qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile di cui al presente disciplinare di gara necessiti di una iscrizione per **classifica pari o superiore alla III**, l'attestazione

SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della **certificazione di qualità di cui all'Allegato II.12, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del Codice.**

2. Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del Codice e Allegato II.12 è dimostrato mediante:

1. PER LA CATEGORIA PREVALENTE OG1 mediante attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto, come di seguito riportato:

Lavorazione	categoria	classifica
Edifici civili e industriali	OG1	III

ovvero mediante l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice e nel rispetto del bando e disciplinare di gara.

2. PER LA CATEGORIA SCORPORABILE OG11 mediante attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto, come di seguito riportato:

Lavorazione	categoria	classifica
Impianti Tecnologici	OG11	I

Ai sensi del D.M. n. 248/2016 categorie superspecialistiche (cd. S.I.O.S.) la **categoria OG11 (Impianti tecnologici)** rientra nell'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (cd. S.I.O.S.). Per tutte le categorie rientranti nel predetto elenco qualora il loro singolo importo superi il **10%** dell'importo totale dei lavori, **è vietato l'avvalimento.**

3. PER LA CATEGORIA SCORPORABILE OG2 mediante

- **attestazione di qualificazione** rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto, come di seguito riportato:

Lavorazione	categoria	classifica
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I

- **ovvero** nel caso di concorrente non in possesso dell'attestazione SOA, la qualificazione dell'esecutore, ai sensi dell'art 100 co 4 del D.Lgs 36/2023 disciplinata dall'allegato II.12 art. 28 (*Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro*) è dimostrata mediante **idonee certificazioni** comprovanti i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel **quinquennio** antecedente la data di pubblicazione del bando/gara non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente **non inferiore al 15 per cento** dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di

-
- cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

Ia. Si precisa che ai sensi del D.M. n. 248/2016 categorie superspecialistiche (cd. S.I.O.S.) la **categoria OG11 (Impianti tecnologici)** rientra nell'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (cd. S.I.O.S.).

Per tutte le categorie rientranti nel predetto elenco qualora il loro singolo importo superi il **10%** dell'importo totale dei lavori, **è vietato l'avvalimento**.

Si ribadisce, quindi, che ai sensi dell'art. 104, comma 11 del D.Lgs. 36 del 2023, non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG11.

I lavori appartenenti alla categoria scorporata OG11 possono essere:

1. eseguiti dall'aggiudicatario se in possesso della relativa qualificazione, ovvero
2. formare oggetto di associazioni temporanee di tipo verticale con imprese in possesso di idonea qualificazione, ovvero
3. formare oggetto di subappalto qualificante necessario di cui al successivo par. 8, dichiarando a pena di esclusione la volontà di subappaltare detti lavori ricorrendo a soggetti qualificati.

Ib. Si precisa che ai sensi dell'art. 132 comma 2 del D.Lgs 36/2023 *"Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104"*. Pertanto **non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG2**.

II. Si precisa che nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto del subappalto **i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente**; ossia, per le parti da subappaltare sussiste obbligo di qualificazione nella categoria prevalente per la classifica adeguata alla somma degli importi della prevalente e delle categorie non possedute.

III. Si precisa, altresì, che **pena l'esclusione**, qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile di cui al presente bando di gara necessiti di una iscrizione per **classifica pari o superiore alla III**, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della **certificazione di qualità ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice**.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

IV. Nei casi previsti si ci può avvalere dell'istituto del "sub appalto" previa dichiarazione in sede di partecipazione alla procedura che trattasi di **"sub appalto necessario"**, tanto per poter utilizzare i requisiti del subappaltatore al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla *lex specialis* in relazione alla categoria scorporabile. Si precisa che la mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l'impresa s'è impegnata a realizzare. (cfr. *Giurisprudenza Conc. Stato*)

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. In caso di fallimento dell'operatore economico la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs 36/2023.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'articolo 68 del D.Lgs 36/2023.

ART. 21 - RAPPRESENTANTE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE - ORGANIZZAZIONE MINIMA DELL'ATTIVITÀ

1. Per tutti gli effetti derivanti dal presente capitolato, l'Operatore economico dovrà dotarsi di una struttura organizzativa tale da garantire il corretto svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento secondo le disposizioni di cui al presente CSA.

2. L'Operatore economico deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'Operatore economico non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.

4. La direzione dei cantieri è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'operatore economico, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'operatore economico per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi e previa comunicazione scritta all'Operatore economico, la Stazione Appaltante ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suddetto rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Operatore economico o al suo rappresentante.

5. L'Operatore economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui ai capoversi precedenti, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui sopra deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 22 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Per comunicazioni formali afferenti l'avvio, la sospensione, l'esecuzione del contratto e quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, possa essere fatto valere e validamente opposto, tra le parti contraenti è richiesta la forma scritta e l'inoltro a mezzo PEC.

2. Eventuali osservazioni dell'Operatore economico su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

3. Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

4. L'Operatore economico è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati ed istruzioni che siano di competenza del Direttore dei Lavori e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei lavori attribuiti; il Direttore dei Lavori valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.

5. Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica, all'indirizzo che verrà appositamente indicato nel verbale di consegna dei lavori. Nella stessa forma e con le medesime modalità l'Operatore economico potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

ART. 23 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Le opere e le forniture connesse con gli interventi manutentivi saranno eseguite secondo quanto previsto dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Accordo Quadro dei lavori pubblici, di cui al D.M. 145/2000 e s.m.i., nonché dalle condizioni tecniche inserite appositamente nella fase progettuale di ciascuno degli interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento, sulla base di quanto previsto nell'elenco prezzi posto a base di gara.

2. Qualora venga accertata, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, la esecuzione di opere con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto o di lavorazioni effettuate senza la necessaria diligenza, o ancora, la presenza di opere che dopo la loro esecuzione ed accettazione abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, l'Operatore economico, su richiesta, sarà tenuto alla demolizione, al ripristino e rifacimento, a propria cura e spese, delle opere e delle lavorazioni medesime.

3. Sono applicati gli articoli 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, l'Operatore economico è tenuto alla **garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi** alla consegna dell'opera alla Stazione Appaltante.

E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Operatore economico ai sensi del comma 2 dell'art. 1668 C.C.

4. Nell'esecuzione di opere, forniture, componenti e delle connesse lavorazioni, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti.

Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., tenuto conto delle deleghe e dei compiti esclusivi attribuiti alla Direzione Lavori ed ai Direttori Operativi.

ART. 24 - DESCRIZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD.

1. Fermo restando quanto riportato in precedenza in ordine alla descrizione sommaria e modalità di intervento, i lavori richiesti consisteranno nella esecuzione di interventi, da contabilizzare a misura, per manutenzioni ordinarie, straordinarie e di pronto intervento di qualsiasi tipologia, ordinati dalla Direzione Lavori e conseguenti o meno a computi di perizia predisposti dall'Operatore economico ed accettati dall'Amministrazione, secondo le modalità riportate agli articoli successivi e con riferimento all'elenco prezzi.

2. Per ogni intervento eseguito, l'Operatore economico dovrà inoltre fornire il relativo rendiconto contabile e documentale.

3. I lavori di manutenzione Straordinaria potranno consistere nelle tipologie principali riportate nel seguente elenco **indicativo e non esaustivo**:

- rifacimento o realizzazione di servizi igienici, anche per portatori di handicap, con relativi impianti e sostituzione apparecchi igienico-sanitari;
- massetti;
- pavimenti e rivestimenti interni ed esterni di qualunque materiale, compreso il sottofondo (massetti, intonaci, ecc.);

-
- rifacimento parziale/totale opere di impermeabilizzazione;
 - revisione, sistemazioni e rifacimento di manti di copertura dalle svariate tipologie, ivi compresi interventi parziali o totali su strutture e impermeabilizzazioni di qualunque tipologia e materiale;
 - consolidamento statico strutture in genere;
 - rifacimento parziale/totale intonaci interni ed esterni di qualunque tipologia;
 - opere di verniciatura e tinteggiatura;
 - ripristino di strutture in c.a. e di elementi decorativi di facciata;
 - interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - opere di puntellamento e messa in sicurezza (ponteggi, impalcature, ecc.);
 - rifacimenti strutturali comprendenti: demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, drenaggi, vespai, sottofondazioni, strutture e solai di qualunque tipologia, ecc.;
 - realizzazione e modifica murature e tramezzature in laterizio e cartongesso;
 - realizzazione e sostituzione di controsoffitti;
 - manutenzione e ristrutturazione di locali aventi qualunque destinazione d'uso;
 - adeguamenti, messa a norma e modifiche di impianti termici e trattamento aria, impianti di distribuzione gas, impianti antincendio, impianti idrici esterni e di Irrigazione;
 - revisioni e sostituzioni sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;
 - revisione o sostituzione di impianti idrico sanitari e fognari;
 - ogni opera che possa essere ricondotta alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e scolastici.

4. L'importo totale massimo a disposizione per i lavori da contabilizzare a misura ed in economia rimane comunque quello risultante dall'importo netto a base di gara.

5. L'Operatore economico, ad intervento eseguito, dovrà inoltre fornire tutta la documentazione ed i certificati relativi agli interventi eseguiti e previsti anche per legge (impianti, certificati di materiali e manufatti utilizzati, elaborati in formato Autocad dell'intervento eseguito, ecc.).

6. I servizi accessori se richiesti e ricompresi nel prezzo dell'Accordo Quadro, come meglio descritti al successivo punto, riguardano:

- esecuzione di sopralluoghi specifici. I sopralluoghi potranno o meno portare alla redazione di computi di perizia, come meglio specificato di seguito;
- predisposizione di computi di perizia su richiesta della Stazione Appaltante. I preventivi potranno o meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente Accordo Quadro;
- supporto tecnico operativo alla predisposizione della progettazione esecutiva eventualmente necessaria, per la realizzazione di interventi su elementi strutturali e componenti edilizi o impiantistici;
- predisposizione di un programma degli interventi, da concordare con la Direzione dei Lavori;

ART. 25 - INTERVENTI A MISURA

1. Gli interventi manutentivi saranno richiesti dalla Direzione Lavori, durante tutto l'arco temporale del contratto, in funzione delle necessità che si presenteranno di volta in volta. Gli interventi potranno essere singolarmente anche di piccola entità, sparsi sul territorio e da eseguire secondo i criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

2. Per ogni intervento da effettuare la Direzione Lavori emetterà uno specifico **Ordinativo di Lavoro**, contenente tutti gli elementi necessari per poterlo eseguire (data richiesta di inizio lavori, data prevista o specificatamente richiesta per il termine dei lavori, oggetto dell'intervento, indirizzo, tipologia del lavoro da effettuare, eventuale riferimento al preventivo effettuato dall'impresa, eventuali elaborati grafici di riferimento, ecc.). Gli interventi potranno riguardare tutta la tipologia degli interventi di manutenzione edile ed impiantistica previsti nell'elenco prezzi allegato.

L'Ordinativo di Lavoro sarà trasmesso all'Operatore economico per via informatica e, solamente in caso di non funzionamento di quest'ultimo, per via cartacea; l'operatore economico dovrà confermare il ricevimento dell'ordine.

3. L'Operatore economico dovrà redigere un cronoprogramma specifico per ciascun intervento, compatibile con quanto richiesto, comunicandolo all'Amministrazione che provvederà ad approvarlo.

4. L'Operatore economico dovrà farsi carico della preparazione della documentazione necessaria per ottenere tutte le **autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori**, oltre che della definizione dei costi e delle specifiche tecniche di esecuzione.

L'operatore economico dovrà comunicare con riferimento ad ogni Ordinativo di Lavoro ricevuto, tutti i dati relativi al personale presente in cantiere. Tale comunicazione dovrà contenere, per ogni lavoro in corso ed al loro verificarsi, i dati relativi a:

- data di effettivo inizio dei lavori;
- eventuali interruzioni dei lavori e relativa motivazione;
- data di effettivo termine dei lavori.

5. Per ogni ordinativo, una volta eseguito l'intervento, entro il giorno successivo dalla data di ultimazione dello specifico lavoro, l'impresa dovrà fornire dati necessari per la contabilità lavori, che dovranno essere comunque validati dalla Direzione Lavori.

6. Ogni intervento richiesto si riterrà concluso solamente con la comunicazione di **avvenuta ultimazione** e consegna da parte dell'operatore economico di tutti i rendiconti richiesti (contabili e documentali), della documentazione e certificati previsti per legge, compresa la certificazione di conformità ove la tipologia di intervento lo preveda, e con l'emissione da parte del Direttore dei Lavori di una attestazione di "regolare esecuzione" per lo specifico intervento.

7. Alla maturazione dei SAL come previsto nel presente CSA sarà effettuato il relativo pagamento (quando la somma degli importi dei singoli interventi avranno raggiunto l'importo minimo previsto).

ART. 26 - SERVIZI ACCESSORI RICOMPRESI NEL PREZZO DELL'ACCORDO QUADRO (se richiesti dalla S.A.)

1. Sopralluoghi

- La Direzione Lavori potrà richiedere sopralluoghi specifici, al fine di verificare situazioni individuate e/o segnalate potenzialmente pericolose, oppure per ottenere proposte di soluzione a problemi manutentivi particolari. I sopralluoghi, potranno interessare tutti gli edifici, aree di pertinenza e luoghi oggetto del presente accordo quadro.
- Il Direttore Lavori richiederà ogni sopralluogo tramite contatto telefonico o tramite l'invio di e-mail.
- L'Operatore economico dovrà provvedere ad effettuare i sopralluoghi entro i termini richiesti dalla Direzione Lavori, e comunque entro il termine massimo di giorni 3 dalla richiesta - pena l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, oltre a fornire tempestivamente, anche per via telematica, un rapporto sul sopralluogo, le proposte di soluzione, la documentazione fotografica, una stima economica a cui potrà o meno seguire un ordine di lavoro.
- **Il costo dei sopralluoghi da effettuare su richiesta, si intende ricompreso nel prezzo dell'Accordo Quadro.**

2. Computi metrici estimativi (preventivi e perizie di stima)

- L'Operatore economico è **tenuto a svolgere** una attività di computazione, relativamente a qualsiasi esigenza di tipo manutentivo richiesta dalla Direzione Lavori, conseguente o meno a visite di sopralluogo di cui al punto precedente, ed avente per oggetto gli edifici, aree di pertinenza e luoghi oggetto dell'Accordo Quadro.
- I computi richiesti dovranno individuare le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici problemi manutentivi ed essere eseguiti con riferimento alle prescrizioni tecniche generali e sulla base dell'elenco prezzi allegato.
- Il Direttore Lavori richiederà ogni computo, tramite contatto telefonico o tramite l'invio di e-mail.

-
- La documentazione tecnico-economica fornita all'Amministrazione a seguito del computo dovrà essere congrua ed esaustiva, al fine di consentire la decisione più opportuna in merito all'intervento. Il computo dovrà essere fornito, anche per via telematica, secondo le richieste del Direttore dei Lavori e comunque su supporto informatico ed entro i tempi richiesti e concordati preventivamente. Il tempo massimo complessivo per ogni singola computazione è stabilito in 5 giorni dalla richiesta, riducibili a 2 nei casi d'urgenza su richiesta della Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tali tempi darà luogo all'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, così come previsto all'art. 34.
 - I preventivi potranno o meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente Accordo Quadro.
 - **Il costo dell'attività di computazione da effettuare su richiesta, si intende ricompreso nel prezzo dell'Accordo Quadro.**

3. Supporto tecnico alla progettazione

- L'impresa dovrà organizzarsi per eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, verifiche statiche o funzionali di elementi e componenti in ferro e acciaio o impiantistiche, nonché fornire supporto alla progettazione esecutiva e calcoli di nuove opere strutturali.
- L'Operatore economico dovrà provvedere ad effettuare le verifiche statiche o funzionali e a supportare la progettazione esecutiva entro i termini richiesti dalla Direzione Lavori.
- L'Amministrazione si riserva di effettuare il lavoro risultante dalla verifica statica o dell'impianto tecnologico accessorio, sia all'interno del presente Accordo Quadro che attraverso altri ed autonomi affidamenti.
- **Il costo dell'attività di supporto tecnico alla progettazione da effettuare su richiesta, si intende ricompreso nel prezzo dell'Accordo Quadro.**

4. Programmazione degli interventi

- L'operatore economico, sulla base delle richieste della Direzione lavori e dei sopralluoghi effettuati, dovrà predisporre un programma degli interventi (tipo Gantt), secondo l'ordine di priorità stabilito dal Direttore dei lavori, specificando le fasi lavorative ed i relativi tempi.
- **Il costo dell'attività di programmazione interventi da effettuare su richiesta, si intende ricompreso nel prezzo dell'Accordo Quadro.**

ART. 27 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL SINGOLO INTERVENTO

1. L'operatore economico è tenuto ad eseguire i lavori richiesti in attuazione del presente Accordo Quadro nel rispetto del tempo utile indicato in ogni singolo ordinativo.

2. L'Operatore economico si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui al presente capitolato. Tale programma potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da parte di altre ditte per conto della Stazione appaltante, oppure di opere necessarie per l'utilizzazione di parti di plessi e/o strutture, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

ART. 28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Operatore economico il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'operatore economico è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

ART. 29 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza dell'Accordo Quadro, si darà atto, mediante "Verbale di Ultimazione Generale", dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza del Contratto stesso.

2. Il certificato di Regolare Esecuzione sarà redatto in conformità all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'Allegato II.14.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ART. 30 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Operatore economico per iscritto, lo stesso operatore economico non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

2. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Operatore economico o di due testimoni in caso di sua assenza.

3. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Operatore economico non può reclamare la consegna.

ART. 31 - PROROGHE SUI SINGOLI INTERVENTI

1. L'operatore economico, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini previsti, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine.

2. In deroga a quanto previsto sopra, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 5 giorni alla scadenza del termine previsto e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto (RUP), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

5. Trova altresì applicazione l'articolo 27 del Capitolato Generale.

ART. 32 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente

a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Operatore economico, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Operatore economico; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120, del D.Lgs 36/2023; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'operatore economico.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dell'Ordinativo di lavoro;
- b) l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

2. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Operatore Economico; deve pervenire al RUP entro il quinto giorno lavorativo dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o da suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.

3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

4. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

6. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'operatore economico e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai capoversi 3 e 4.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

ART. 33 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Operatore economico e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Operatore Economico e al Direttore dei Lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato Speciale per le sospensioni e ripresa ordinate dal D.L.

ART. 34 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Le penali vengono stabilite come di seguito descritte:

- a) Sopralluogo: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto per ogni singolo sopralluogo.

-
- b) Preventivo: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto per ogni singolo preventivo.
- c) Esecuzione lavori ordinari e programmati:
- Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, inerente l'inizio e/o la fine dei lavori che rivestono carattere di priorità "urgente";
 - Euro 80,00 per ogni giorno di ritardo, inerente l'inizio e/o la fine dei lavori che rivestono carattere di priorità "ordinario";
 - Euro 50,00 per ogni ora di ritardo, inerente l'inizio e/o la fine dei lavori che rivestono carattere di priorità "programmato".
- d) Supporto tecnico alla progettazione: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto per ogni singola verifica.
- e) Interventi di pronto intervento (entro 1h): Euro 100,00 per ogni inadempienza rispetto alle procedure e al termine massimo previsto per ogni singolo intervento.

2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 Euro/giorno 100,00, trova applicazione anche in caso di ritardo per:

- a) la ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- b) il rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 **non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale**; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la disciplina in materia di risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

5. Nel corso del Procedimento sanzionatorio è riconosciuta all'Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata al Responsabile del Procedimento e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale la Direzione Lavori comunica all'Impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazione di penali.

6. Costituiscono motivi di spostamento dei termini delle prestazioni quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati da valida documentazione ed accettati dal Responsabile del Procedimento, purché l'Impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, ad inoltrare specifica comunicazione. Qualunque fatto della Stazione Appaltante, che obblighi l'Impresa a sospendere il servizio o a ritardarlo, può costituire motivo per lo spostamento dei termini. Non possono essere contestate penalità, applicate in relazione ad inadempienze determinate da cause di forza maggiore ma non comunicate alla Direzione Lavori nei modi e nei tempi di cui sopra.

7. Si specifica che l'omissione di intervento costituisce grave inadempimento e pertanto comporta la risoluzione in danno del contratto di Accordo Quadro. Tale fattispecie costituisce inoltre grave negligenza e comporterà l'esclusione dell'Impresa alla partecipazione a successive gare di accordo quadro indette dal Comune di Aversa.

ART. 35 - LAVORI A MISURA

1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere compiute. L'Operatore economico metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà,

senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'Operatore economico non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati. In tal caso, inoltre, l'Operatore economico non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

2. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata secondo quanto indicato nel Codice applicando i prezzi, di cui all'Elenco Prezzi **Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania Anno 2024 – approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 04 del 10/01/2024**, al netto del ribasso contrattuale, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

3. L'Operatore economico è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

ART. 36 - LAVORI A CORPO

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P, ritenga che possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

In tali casi, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei **Nuovi Prezzi**.

2. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati in base all'importo previsto, separatamente dall'importo dei lavori e non assoggettati al ribasso d'asta.

ART. 37 - LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali desunti dai prezzari di riferimento per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dal Codice.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri di cui al precedente articolo.

ART. 38 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori, ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice.

ART. 39 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute all'Operatore economico ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli di cui al presente capo, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto di eventuali ritenute e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge la soglia **non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00)**.

2. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al capoverso 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice.

3. Entro lo stesso termine di cui al capoverso precedente il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente indicare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% sensi dell'art.48 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Operatore economico, previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'operatore economico e comunque non imputabili al medesimo, l'Operatore economico può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al capoverso 1.

5. L'emissione di ogni certificato di pagamento é subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
- b) all'esibizione da parte dell'Operatore economico della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi della normativa vigente;
- c) qualora l'Operatore economico abbia stipulato contratti di subappalto quadro ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Operatore economico medesimo.
- d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- e) alla comprova dell'effettiva produzione di rifiuti e della loro destinazione mediante la trasmissione dell'apposito formulario rifiuti.

ART. 40 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di scadenza del termine contrattuale ed è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento (R.U.P.); col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Operatore economico, su richiesta del R.U.P, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Operatore economico non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui agli articoli precedenti, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione dei certificati di collaudo provvisori o dei certificati di regolare esecuzione di tutti gli interventi effettuati, previa presentazione di

regolare fattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Operatore economico presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Operatore economico risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

5. L'Operatore economico e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 41 - PROVVISTA DEI MATERIALI

1. L'operatore economico è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Operatore economico dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

ART. 42 - NUOVI PREZZI

In caso di assenza del prezzo delle singole lavorazioni o forniture nel prezzario di cui al presente capitolato, si procederà alla formazione di **Nuovi Prezzi**, mediante apposito **Verbale di Concordamento**, con i criteri dell'Allegato II.14 del Codice.

ART. 43 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO MATERIALI

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale e dei disciplinari tecnici allegati. Inoltre dovranno essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'operatore economico deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'operatore economico non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'operatore economico, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

3. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Operatore economico, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

4. L'Operatore economico che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che

l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

5. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Operatore economico.

Per le stesse prove la Direzione Lavori provvederà apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovrà riportare espressamente il riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'operatore economico.

ART. 44 - REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto dall'art. 60 – comma 3 – lett. a) del Codice.

ART. 45 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvederà ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023.

ART. 46 - ANTICIPAZIONE

1. A seguito della sottoscrizione del Accordo Quadro non è concessa alcuna anticipazione. È concessa, invece, l'anticipazione, nella misura prevista dalla normativa in vigore, per ogni singolo atto negoziale successivo, sottoscritto in esecuzione dell'Accordo Quadro.

2. Per quanto non espressamente riportato si rimanda ai contenuti di cui all'art. 125 del D.Lgs 36/2023.

ART. 47 - GARANZIA PROVVISORIA (*salvo diverse disposizioni legislative*)

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari **al 2% (due) per cento** del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia deve avere efficacia per almeno **180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

4. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Per quanto non espressamente riportato si rimanda ai contenuti di cui all'art. 106 del D.Lgs 36/2023.

ART. 48 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'operatore economico per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n.36/2023, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al **10 % (dieci) per cento** dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell'affidamento.

2. L'importo della garanzia è indicato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art.117 del D.Lgs. 36/2023. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro.

3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dal Codice.

4. La mancata costituzione della garanzia in questione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La garanzia in oggetto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato stesso. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'operatore economico o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

7. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

ART. 49 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo approvati, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i **rischi di esecuzione** e a garanzia della **responsabilità civile per danni causati a terzi** nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La **polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione** da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:

Partita 1 - Opere – valore complessivo dell'accordo quadro Euro 980.000,00.

Partita 2 - Opere preesistenti: Euro 500.000,00.

Partita 3 - Demolizione e sgombero: Euro 250.000,00

4. La **polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi** deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00)** così come previsto dal comma 10 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Operatore economico coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'operatore economico sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 50 - OBBLIGHI CIRCA LE ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI E RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. In relazione a quanto prescrive l'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ed a norma delle vigenti disposizioni in materia assicurativa ed assistenziale, l'Operatore economico dovrà assumere verso gli operai ed il personale in genere impiegato nell'Accordo Quadro, tutti gli obblighi di legge e di regolamento in vigore, o che potranno intervenire in corso d'Accordo Quadro ed in particolare quelli riguardanti le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, ecc.

2. L'Operatore economico è inoltre obbligato al pieno rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.

Pertanto dovrà attuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgono ad assicurare l'incolumità degli operai impiegati nei lavori e dei terzi in genere, tenendo sollevata, in ogni caso, la Direzione dei Lavori e l'Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente o danno anche rispetto ai terzi.

3. Nel caso di persistenti inadempienze da parte dell'Impresa nell'esecuzione degli interventi e delle procedure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, la Direzione Lavori

effettuerà una trattenuta del 20% sullo Stato dei Lavori immediatamente successivo, provvedendo a far eseguire ad altra Ditta quanto previsto nel Piano stesso, attingendo dalla suddetta trattenuta del 20%.

4. Le Imprese offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, presso la A.S.L. competente per territorio.

ART. 51 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui alle norme vigenti.

L'Operatore economico è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

2. L'Operatore economico predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'Operatore economico non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

4. L'Operatore economico è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'Accordo Quadro ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.

L'Operatore economico assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

ART. 52 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Operatore economico è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'Operatore economico è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui D.Lgs. **81/2008**, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. L'Operatore economico prende atto che gli interventi oggetto del presente capitolato potranno interferire con quelli di altre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzidette, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli, né accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo. Eventuali divergenze con altre imprese saranno regolate dal Direttore dei Lavori, competente, a suo insindacabile giudizio. In caso di pericolo per gli impiegati, alunni, insegnanti, ecc., l'impresa, qualora non sia in grado di ripristinare il livello di efficienza e di sicurezza degli immobili e/o impianti, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione, nell'ordine, ai seguenti soggetti:

- a) al Direttore dell'Unità Operativa o al Responsabile della struttura che utilizza l'immobile/l'impianto, il quale potrà disporre in via cautelativa l'interruzione dell'utilizzo;
- b) alla Direzione Lavori.

4. L'Operatore economico s'impegna ad allontanare dalle attività e dai luoghi oggetto di interventi e quindi a sostituire, il personale che, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, viene ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi da svolgere.

ART. 53 - PIANI DI SICUREZZA

1. Fermo restando i contenuti del documento allegato al presente Capitolato speciale d'appalto che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. **81/2008**.

2. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad:

- a) attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti;
- b) inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza;
- c) attivare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E).

2. L'Operatore economico e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E.

3. L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S), e i relativi oneri della sicurezza, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate nel presente capitolato.

4. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.

5. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, l'Operatore economico dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'Operatore economico può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

6. L'Operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione il presente articolo.

ART. 54 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Operatore economico può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Operatore economico ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'operatore economico.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Operatore economico, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 55 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)

1. L'Operatore economico, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'Operatore economico è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'operatore economico.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento o del piano sostitutivo di sicurezza. Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ogni qualvolta ne ricorrono le condizioni.

ART. 56 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Operatore economico è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

4. L'Operatore economico è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'operatore economico. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria

capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento oppure il piano sostitutivo della sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di Accordo Quadro. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'operatore economico, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

6. L'Operatore economico è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART. 57 - SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 120 del D. Lgs 36/2023 e degli atti di gara.

ART. 58 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Operatore economico, si procederà alla risoluzione di esse secondo i disposti del D.Lgs. 36/2023.

2. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. **E' esclusa la clausola arbitrale.**

ART. 59 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Operatore economico è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e stazione appaltanti integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto quadro; il fatto che il subappalto quadro non sia stato autorizzato non esime l'operatore economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'operatore economico l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'operatore economico delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 11 co 6 D.lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. **81/2008**, l'Operatore economico è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'operatore economico risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'operatore economico o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004.

ART. 60 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 61 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO OPERATORE ECONOMICO

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte per legge ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Operatore economico **tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori** di cui ai precedenti articoli:

ONERI GENERALI:

1- tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell' U.T.C., se ed in quanto dovuti a sensi dei Regolamenti Comunali vigenti;

2- la manutenzione e custodia di tutti i materiali a piè d'opera e di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'Accordo Quadro, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni ed eventuali furti che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato.

3- le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;

ONERI AMMINISTRATIVI:

4- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare

danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Operatore economico, ritenendosi sollevata la stazione appaltante;

5- tutti gli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza;

6- le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

7- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

8- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 del Decreto 22.01.2008 n. 37, con la relazione e gli allegati ivi previsti;

9- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione e la Direzione dei lavori da qualsiasi responsabilità;

ONERI DI CANTIERE:

10- La completa recinzione del cantiere, e relativa manutenzione della stessa fino ad avvenuto collaudo, che dovrà fornire idonea sicurezza per evitare intrusioni non autorizzate. E' comunque piena e sola responsabilità dell'operatore economico assicurare il completo controllo del cantiere al fine di prevenire intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e pertanto qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi nell'ambito del cantiere sarà posto a carico dell'operatore economico.

11- l'apposizione di n. 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni idonee in rapporto all'intervento ordinato recante le indicazioni usuali (Ente appaltante, RUP, Direttore dei lavori, Impresa, Direttore tecnico di cantiere, ecc.);

12- Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni del Responsabile Coordinatore della Sicurezza.

13- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

14- le occupazioni temporanee (ove necessario) per l'esecuzione dei lavori appaltati;

15- le spese per la esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

16- l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residui;

17- le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

18- le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;

ONERI SAGGI, CAMPIONI, VERIFICHE:

19- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

20- le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Operatore economico agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo.

21- l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la Direzione Lavori richiederà;

22- le spese per l'effettuazione di indagini, di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori, del Collaudatore amministrativo o statico che riterranno necessarie a loro insindacabile giudizio. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico.

Quando l'operatore economico non adempia a tutti questi obblighi, l'appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'operatore economico. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'operatore economico, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sull'acconto successivo.

ART. 62 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove vengono eseguiti i lavori e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Operatore economico non è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

2. L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti previsti contrattualmente. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

3. All'Operatore economico potrà essere richiesto di eseguire lavori anche al di fuori del normale orario di lavoro dei giorni feriali, sabato compreso, e nei giorni festivi ove occorra, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza ma, anche, senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori di quanto previsto nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato, essendo i relativi prezzi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa, fatto salvo eventuali diverse disposizioni impartite per iscritto dai componenti l'Ufficio di Direzione Lavori.

ART. 63 - CUSTODIA DEI CANTIERI

1. E' a carico e a cura dell'Operatore economico la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 64 - CARTELLO DI CANTIERE

1. L'operatore economico deve predisporre ed esporre in sito indicato al proposito dal Direttore dei Lavori un esemplare del cartello indicatore di dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'I giugno 1990 n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 65 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni connesse alla fase esecutiva dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Operatore economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'operatore economico.

4. A carico dell'Operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Accordo Quadro.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IV.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IV.A. esclusa.

ART. 66 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge 45 relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.aversa.ce.it

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.